

Indicatore di tempestività dei pagamenti - anno 2024

4° Trimestre (1.10.2024 – 31.12.2024)

L'indicatore di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali della Regione Basilicata è stato calcolato secondo le indicazioni del D.P.C.M. 22 settembre 2014, pubblicato in G.U. Serie generale 265 del 14/11/2014, come chiarite dalla Circolare n.22 del 22 luglio 2015 della Ragioneria Generale dello Stato.

Gli indicatori trimestrali sono riportati nella tabella che segue:

Indicatore trimestrale tempi di pagamento I trimestre anno 2024	Indicatore trimestrale tempi di pagamento II trimestre anno 2024	Indicatore trimestrale tempi di pagamento III trimestre anno 2024	Indicatore trimestrale tempi di pagamento IV trimestre anno 2024
- 8,88	20,41	18,41	- 11,43

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti – anno 2024

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno **2024** è stato calcolato con il metodo della media ponderata, secondo le disposizioni dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 che considera, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Nel calcolo dei tempi medi di pagamento ci si è attenuti alle seguenti definizioni:

- “giorni effettivi”: tutti i giorni di calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”: la data del mandato/ordinativo di pagamento;
- “data di scadenza”: i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

L'indicatore annuale riferito alle fatture pagate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 **risulta pari a 6,22 giorni.**

In riferimento alla Gestione Sanitaria Accentrata del SSR si specifica che la Regione Basilicata anche per il **2024** ha esercitato la scelta di non gestire direttamente una quota del finanziamento del SSR ai sensi del c.1, art. 23, D. Lgs. 118/2011 e, pertanto, provvede al solo consolidamento dei conti degli enti del SSR.